

ASSENZE STUDENTI E VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO, DEROGHE AL MONTE ORE DI FREQUENZA.

Delibera CD n.523 del 12/05/2022
Delibera CdI n.321 del 13/05/2022

Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

Poiché la disposizione normativa fa riferimento al monte ore annuale delle lezioni, tra le ore di assenza, sono da computare anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate dei singoli studenti.

Non rientrano nel calcolo le ipotesi che seguono:

- Assenze giustificate per gravi patologie
- Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
- Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancita dai servizi di medicina di comunità, fatta salva la possibilità di partecipare alle lezioni in didattica digitale a distanza
- Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista; la certificazione medica va prodotta al rientro dalla malattia
- Assenze per attività sportiva e agonistica debitamente richieste e certificate dall'Associazione e/o Società Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI per studenti con Piano Formativo Personalizzato
- Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza
- Assenze per partecipazione a esami di certificazione esterna o a concorsi;
- Assenze per Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale
- Assenze per terapie mediche certificate
- Assenze di alunni in attesa di nulla osta da parte della scuola per partecipare alle attività didattiche nel caso di trasferimento di residenza
- assenze o ritardi per causa di forza maggiore (previa autorizzazione del Dirigente scolastico)

FONTI NORMATIVE

- Decreto Lgs. n. 59 del 2004;
- DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita "... ai fini della validità dell'anno scolastico ... per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

- Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, la quale dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;
- D. Lgs 62/2017;
- Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;
- DPCM 7 settembre 2020;
- nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020;